



# COMUNE DI PERFUGAS

PROVINCIA DI SASSARI

PIAZZA MANNU N.1

ORDINANZA SINDACALE N. 08 DEL 07.04.2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19.  
ULTERIORI DISPOSIZIONI: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE E GUANTI DI PROTEZIONE.

VISTO l'art.50, in particolare i commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare i servizi pubblici;

VISTA la condizione di grave emergenza sanitaria che si è determinata nel nostro paese;

VISTI i decreti legge n.6, n.9, e n.18, tutti del 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza;

VISTI i DPCM, 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 marzo e 22 marzo, tutti del 2020;

VISTE le ordinanze del Ministero della salute 20 Marzo 2020 e dei Ministri della salute e dell'interno 22 marzo 2020.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

CONSIDERATO che la diffusione da Covid – 19, ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

PRESO ATTO che con il succitato DPCM dell'11 marzo 2020 è decretata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

COSTATATO che un gran numero di persone non utilizza un sistema di protezione individuale;

PRESO ATTO che l'uso della mascherina e dei guanti di protezione aiuta notevolmente a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alla misura di igiene delle mani;

RITENUTO necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'obbligo di utilizzo delle mascherine e dei guanti di protezione in tutto il territorio comunale;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli art. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;



VISTO lo Statuto Comunale;

### ORDINA

L'uso obbligatorio, all'interno di tutto il territorio comunale e soprattutto all'interno degli esercizi commerciali, da parte di tutti i clienti di una mascherina e guanti di protezione ancorché non certificata o di fattura artigianale.

### ORDINA ALTRESI'

- Sono vietati gli assembramenti con più di due persone nei luoghi pubblici e deve essere garantita la distanza di sicurezza fra i medesimi ed eventuali altre persone.
- E' fatto obbligo a tutti i cittadini in qualunque spostamento all'interno del territorio comunale di indossare le mascherine e guanti di protezione.
- Ai titolari e gestori delle attività commerciali di inibire l'accesso alle persone non dotate dei dispositivi di protezione individuale e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza.
- La chiusura di tutte le attività commerciali nelle giornate del 12 e 13 Aprile 2020 (Pasqua e Pasquetta).
- Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione di sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 (art. 7 bis comma 1 bis del T.U.E.L. 267/2000) e mediante applicazione dell'art. 650 del codice penale.
- La presente ordinanza entra in vigore mercoledì 8 Aprile 2020 ore 06.00.

### DISPONE

- La trasmissione al Prefetto di Sassari Piazza d'Italia a mezzo pec: [procollo.prefss@pec.interno.it](mailto:procollo.prefss@pec.interno.it)
- Alla Stazione Carabinieri Perfugas a mezzo pec: [tss22503@pec.carabinieri.it](mailto:tss22503@pec.carabinieri.it)
- Alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del Nord Sardegna, Sassari a mezzo pec: [cciaa@ss.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@ss.legalmail.camcom.it).

AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SPETTA IL COMPITO DI FAR RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA.

*A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, in applicazione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel termine di decadenza di sessanta giorni:*

- *per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.*

*o in alternativa*

- *entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

La presente ordinanza affissa all'Albo Pretorio dell'Ente è immediatamente efficace, ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla a pena di Legge.

Dalla Residenza comunale, lì 07.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Sindaco Dott. Domenico Decandia

